



Gruppo CVA

VERBALE DI ACCORDO

Accordi economici

Il giorno 10/02/2017 presso la sede della C.V.A. S.p.A. a s.u. via Stazione n. 31 - Châtillon ha avuto luogo un incontro

tra

C.V.A. S.p.A. a s.u. rappresentata dall'ing. DE GIROLAMO Enrico, dal dr. GIACHINO Paolo e dalla sig.ra JORIS Patrizia

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. rappresentata dal dr. GIACHINO Paolo

DEVAL S.p.A. a s.u. rappresentata dall'ing. GARD Philippe

e

Le Segreterie Regionali delle OO.SS.:

- FLAEI rappresentata dalla Sig.ra RUGGERI Katia;
- FILCTEM rappresentata dal Sig. MOROSSO Silvino;
- SAVT-ENERGIE rappresentata dal Sig. PELANDA Alessandro;
- UILTEC rappresentata da Sig. FUSCO Gerardo;

premesso che

- l'art. 43 comma 1 "Rimborsi spese/Ore viaggio" del C.C.N.L. per i lavoratori addetti al settore elettrico prevede che i rimborsi spese del personale in "missione per motivi di servizio" siano definiti a livello aziendale;
- le Parti, così come previsto dal "Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo CVA", in data 14 dicembre 2012, con verbale di accordo "Accordi Economici", hanno armonizzato a livello di Gruppo i trattamenti di:

- rimborso delle spese di vitto e pernottamento in caso di missione in servizio;
- rimborso eventuali maggiori spese di cui alla Dichiarazione a Verbale n. 8 art. 3 Contratto Collettivo di Lavoro del 21 febbraio 1989;
- rimborso forfettario per le spese derivanti dall'utilizzo per motivi di servizio dell'automezzo di proprietà del lavoratore;
- nel suddetto verbale, al paragrafo "Aspetti di carattere economico", le Parti hanno concordato, con decorrenza 1° gennaio 2013, di rivalutare automaticamente ogni anno, sulla base dell'inflazione media (indice ISTAT) registrata nell'anno precedente, gli importi forfettari ivi trattati;

considerato che

- in virtù di quanto previsto dal paragrafo "Aspetti di carattere economico" del verbale di accordo "Accordi Economici" del 14 dicembre 2012, sono stati definiti gli importi forfettari, a valere per l'anno 2016;
- l'art. 3 "Riduzione dei costi delle società partecipate" della Legge Regionale n. 20/2016 dell'14 novembre 2016, ha previsto *"al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione, le predette società adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, [...], se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. [...]"*;

tutto ciò premesso e considerato

le Parti concordano

- di modificare a far data dal 1° gennaio 2017, l'allegato "B" del verbale d'accordo "Accordi Economici" del 14 dicembre 2012, le differenze tariffarie per:
 - tipologia di mezzo;
 - classe di cilindrata;

- fascia chilometrica annua;
- ricovero o meno in immobili della società;

e di definire, sia per l'utilizzo di automezzi che di motomezzi, un unico importo al chilometro per le percorrenze a tariffa urbana ed unico importo al chilometro per le percorrenze a tariffa extraurbana pari al massimo rimborso attualmente previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per

C.V.A. S.p.A. a s.u.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.

DEVAL S.p.A. a s.u.

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.:

FLAEI

FILCTEM

SAVT-ENERGIE

UILTEC



Gruppo CVA

Allegato "B"

Rimborso spese ai lavoratori che usano mezzi motorizzati di loro proprietà in servizio per conto della Società

Tabella A – Rimborsi chilometrici

Tariffa urbana	
Importo Unico	€ 0,5667
Tariffa extraurbana	
Importo Unico	€ 0,5163

Le misure dei rimborsi hanno validità fino al 31.12.2017



